

## QUESTIONI APERTE

---

### Millantato credito/Traffico di influenze illecite

#### La decisione

**Millantato credito - Traffico di influenze illecite - Esistenza del credito - Concorso apparente di norme - Rapporti intertemporali.** (Cost. Art. 97; C.p. artt. 346, 346-bis)

*Il delitto di millantato credito si differenzia da quello di traffico di influenze, di cui all'art. 346-bis c.p., in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l'influenza; mentre il traffico di influenze postula una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale. Pertanto, le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il p.u., si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del p.u., condotta finora qualificata come millantato credito ai sensi dell'art. 346, co. 2, c.p., devono, dopo l'entrata in vigore della legge 190/2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, refluire sotto la previsione dell'art. 346-bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SESTA, 23 novembre 2017 (ud. 27 settembre 2017) PAOLONI *Presidente* - GIORDANO *Relatore* - TAMPIERI *P.G. (conf.)* - Tagliaferri, *Ricorrente*.

Con la sentenza annotata la Corte di cassazione si cimenta in una *actio finium regundorum* tra le fattispecie, contigue, del millantato credito e del traffico di influenze illecite. Viene, così, restituito il quadro del carattere impervio e scivoloso della distinzione, alimentato dalla dilatazione applicativa che la figura del millantato credito aveva registrato nel *diritto vivente* precedente l'inserimento nel sistema del nuovo delitto di traffico di influenze.

*With the judgment noted, the Court of cassation engaged in an actio finium regundorum between the adjacent cases, the Millantate credit and the trafficking of illicit influences. It is thus returned the picture of the impervious and slippery character of the distinction, fueled by the application dilatation that the figure of the Millantate credit had recorded in the living law preceding the insertion into the system of the new crime of Traffic of influences.*

### Il sottile *discrimen* tra millantato credito e traffico di influenze illecite

SOMMARIO: 1. *Casus decisis*. - 2. Il millantato credito: “*venditio fumi*” e successiva evoluzione interpretativa. - 3. Il traffico di influenze illecite: tra nuova incriminazione e cristallizzazione del diritto vivente. - 4. I controversi rapporti tra millantato e traffico di influenze illecite, alla stregua della soluzione data dalla Suprema Corte. - 5. Profili di diritto intertemporale. - 6. Considerazioni conclusive.

## 1. Casus decisis

La pronuncia trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di millantato credito, ribaltando la decisione di prima istanza che aveva qualificato il fatto sotto il diverso e più lieve paradigma del traffico di influenze.

Accogliendo la doglianza del ricorrente, secondo cui la Corte di merito aveva errato nel ritenere integrato il millantato credito in considerazione della natura effettiva e non solo vantata della relazione intrattenuta dall'imputato con il pubblico ufficiale e per la quale aveva chiesto ed ottenuto un compenso dal privato, la Suprema Corte ha colto l'occasione per tracciare i criteri ermeneutici di distinzione delle due figure delittuose<sup>1</sup>.

## 2. Il millantato credito: “*venditio fumi*” e successiva evoluzione interpretativa.

Il tipo e la portata della decisione in commento impongono una preliminare ricognizione dei limiti di configurabilità del millantato credito.

Com'è noto, l'art. 346 c.p. punisce «chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato». Al secondo comma è prevista una pena maggiore se «il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col preteso di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare» (cd. millantato credito corruttivo).

La figura criminosa - da molti ritenuta erede della “*venditio fumi*” del diritto romano antico<sup>2</sup> - è stata tradizionalmente interpretata in chiave di spiccata affinità con il delitto di truffa<sup>3</sup>. Si è osservato, in proposito, che la “millanteria” altro non sarebbe che specie di una condotta tipicamente decettiva, connotata dalla magnificazione di rapporti di conoscenza con il pubblico ufficiale, in realtà inesistenti. A ciò aggiungasi che la giurisprudenza non ha mai reputato necessario che la millanteria fosse “dettagliata” quanto al singolo pubblico agente di cui si vanta la conoscenza, non incidendo sulla integrazione del reato che il p.u. o i.p.s. esista, sia puntualmente identificato o sia realmente ce-

---

<sup>1</sup> Per una disamina della sentenza in commento, si veda anche CUCINOTTA, *Sul concetto di influenza illecita nell'art. 346-bis c.p.*, in *Dir. pen. e proc.*, 2018, 8, 1053 e ss.

<sup>2</sup> Per maggiori approfondimenti, si rinvia a LUCIANETTI, *I delitti di millantato credito e di usurpazione di funzioni pubbliche*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale, II. I delitti contro la pubblica amministrazione*, diretto da Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Torino, 2008, cap. 4, 692 e ss.

<sup>3</sup> Dalla quale, però, si distinguerebbe per la peculiarità del tipo di raggio.

devole alle pressioni del millantatore<sup>4</sup>.

In ogni caso, proprio il carattere fraudolento della vanteria giustificerebbe la mancata punizione dell'acquirente del "fumo" e la ricostruzione del reato in termini di plurioffensività, in quanto l'ambito dell'offesa includerebbe, oltre al prestigio della P.A.<sup>5</sup>, il patrimonio e la libertà morale del compratore "di fumo"<sup>6</sup>, indotto in errore dal millantatore<sup>7</sup>.

Sennonché, ben presto i confini della fattispecie sono stati interessati da processi di dilatazione ermeneutico/applicativa che hanno fatto rientrare nel perimetro del fatto tipico anche la condotta di chi millanta una relazione con il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, effettivamente esistente<sup>8</sup>.

A suffragio dell'impostazione, è stato fatto valere l'argomento della formulazione letterale della norma incriminatrice, la quale, facendo impiego del verbo "millantare" e non del verbo "ingannare", esprimerebbe l'attitudine a colpire anche l'enfaticizzazione di rapporti privilegiati, ed effettivamente esistenti, con il pubblico agente<sup>9</sup>.

Questo incedere argomentativo è stato fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, che in varie pronunce ha affermato, ad esempio, la configurabilità del millantato credito anche nei casi in cui «il credito vantato presso il pubblico ufficiale o impiegato sia effettivamente sussistente, ma venga artificiosa-

<sup>4</sup> Si veda, sul punto, Cass., Sez. VI, 27 gennaio 2000, Agrusti, in *Mass. Cass. pen.*, 2001, 153.

<sup>5</sup> In senso critico sulla decodificazione del bene giuridico tutelato nel prestigio della P.A. è CONSULICH, *Millantato credito e traffico di influenze illecite*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale. Reati contro la pubblica amministrazione*, a cura di Grosso, Pelissero, cap. 16, 609 e ss., il quale osserva come si tratti di un interesse «non-costituzionale, vale a dire non tanto contrario alla, ma assente nella Costituzione, poiché anche implicitamente non è rinvenibile nell'impostazione dei rapporti tra cittadino e Stato disegnati dalla Carta fondamentale».

<sup>6</sup> Mentre l'orientamento prevalente ritiene che il privato sia leso nei suoi interessi patrimoniali, altri autori hanno evidenziato come, più correttamente, si tratti di un interesse diverso, *sub specie* all'instaurazione di un corretto rapporto con i pubblici funzionari (v. CONSULICH, *Millantato credito e traffico di influenze illecite*, *op. cit.*, 611).

<sup>7</sup> Tra gli autori che condividono tale interpretazione, cfr., per tutti, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, II, a cura di Grosso, Milano, 2008, 434.

<sup>8</sup> Per un quadro ricostruttivo, PEDRAZZI, *Millantato credito, trafic d'influence, influence peddling*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, 913 ss.

<sup>9</sup> Al riguardo, è stato osservato che: a) l'estensione semantica del millantato credito non include necessariamente la falsità della vanteria, così come, invece, può sostenersi in rapporto al concetto di "pretesto" di cui al secondo comma dell'art. 346 c.p.; b) la norma incriminatrice non richiede che l'acquirente subisca danni, patrimoniali e non; c) la collocazione del reato tra i delitti contro la pubblica amministrazione non giustifica una sua ricostruzione quale *species* della truffa; d) in tale ultima ipotesi, si finirebbe per lasciare impunito il caso, di gran lunga più pregiudizievole per gli interessi della pubblica amministrazione, in cui il millantatore sia davvero in grado di «influenzare» il pubblico agente (CINGARI, *Millantato credito*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la pubblica amministrazione*, diretto da Moccia, 2011, cap. 10, 626).

mente magnificato e amplificato dall'agente in modo da far credere al soggetto passivo di essere in grado di influire sulle determinazioni di un pubblico funzionario e correlativamente di poterlo favorire nel conseguimento di preferenze e vantaggi illeciti in cambio di un prezzo per la propria mediazione»<sup>10</sup>. Tale conclusione ha innescato un processo di rilettura del bene giuridico tutelato in prospettiva "pubblicistica" (buon andamento e imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost.), con fuoriuscita dell'acquirente dalla sfera di tutela e conseguente ricostruzione della qualifica di quest'ultimo non più in termini di persona offesa, bensì di danneggiato dal reato.

Nella pronuncia in commento, la Cassazione prende atto di questa evoluzione interpretativa, sottolineando, in primo luogo, che la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel ritenere che il *proprium* della fattispecie consista in una "vanteria"; vale a dire, in un'ostentazione della possibilità di influire sul pubblico funzionario, che deve apparire come una persona avvicicabile. In altre parole, ciò che connota la condotta tipica è la sua attitudine a favorire interessi privati in danno di quelli pubblici di imparzialità, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, con conseguente percepibilità da parte dell'acquirente, danneggiato dal reato, della lesione funzionale subita dalla P.A.<sup>11</sup>

In secondo luogo, la Corte pone in risalto l'ulteriore occorrenza del diritto vivente, che si schiera in favore della integrazione del delitto anche ove la condotta di chi vanta una relazione privilegiata con il pubblico agente sia realmente esistente, benché in modo meno pregnante e significativo rispetto a quanto è fatto apparire. A tal fine, la sentenza annotata richiama talune decisioni nelle quali si afferma che nel millantato credito la condotta offensiva ha ad oggetto la vanteria dell'agente di essere in grado di frustrare, per personale tornaconto, i principi che governano l'azione amministrativa. In proposito, dunque, non rilevano i rapporti reali o presunti tra l'agente e il p.u., poiché la loro ostentazione «definisce la portata offensiva del delitto in esame, essendo essa stessa idonea ad esporre a pericolo l'interesse tutelato»<sup>12</sup>. Da questo punto di vista - in assenza di una norma *ad hoc* sino al 2012 - nell'ambito dell'art. 346, co. 1 c.p. sono state ricondotte, tanto le ipotesi di *venditio fumi*, quanto quelle di traffico di indebite influenze.

Fatta tale precisazione, la Corte di cassazione, aderendo all'opzione interpretativa dominante<sup>13</sup>, riconosce che il primo ed il secondo comma dell'art. 346

<sup>10</sup> Cass., Sez. VI, 18 maggio 1989, Canz., in *Giust. pen.*, 1990, II, 368.

<sup>11</sup> *Ex multis*, Cass., Sez. VI, 27 gennaio 2000, Agrusti, in *Cass. pen.*, 2001, 153.

<sup>12</sup> Cass., Sez. VI, 4 febbraio 1991, Manuguerra, in *Mass. Uff.*, n. 187561.

<sup>13</sup> Risulta minoritario l'orientamento che qualifica l'ipotesi di cui al secondo comma come una circo-

c.p. sono due autonome fattispecie delittuose, ciascuna delle quali espressiva di peculiari caratteristiche. L'ipotesi criminosa di cui al primo comma, invero, si incentra sulla millanteria di un credito, decodificabile in termini di capacità di influenzare il pubblico funzionario nelle proprie decisioni<sup>14</sup>; mentre quella descritta al secondo comma, punita più gravemente, sull'accordo avente ad oggetto la promessa di corruzione del funzionario (co. 2)<sup>15</sup>. In altri termini, il giusto *discrimen* si radica, non tanto nella oggettiva destinazione del denaro o altra utilità data o promessa all'agente, quanto piuttosto nella prospettazione, quale prezzo per la propria mediazione (co. 1) o costo della corruzione (co. 2), fattane da quest'ultimo al danneggiato<sup>16</sup>. Ad implementare la diversità tra le fattispecie vi è il profilo dell'inganno, che il Legislatore ha descritto come elemento connotativo solo della condotta di cui al co. 2, richiedendo un comportamento di tipo "pretestuoso" che rende sottile la linea di confine con la truffa<sup>17</sup>, poiché profila una «volgare frode tesa al privato, col pretesto di una corruzione che il soggetto non ha nessuna intenzione di intraprendere»<sup>18</sup>. Pertanto, l'uso del termine "pretesto" nel corpo della norma esige la totale assenza di volontà da parte dell'agente di remunerare realmente il funzionario pubblico, in quanto intende esclusivamente appropriarsi di quanto a lui elargito dal privato.

### 3. Il traffico di influenze illecite: tra nuova incriminazione e cristallizzazione del diritto vivente.

Tra i *nova* più significativi della legge 190/2012 vi è l'introduzione con l'art. 346-*bis* c.p. del nuovo reato di traffico di influenze illecite.

La creazione della fattispecie è stata accolta con grande *favor* dagli operatori del diritto<sup>19</sup>, i quali ritenevano da tempo necessario, sia adeguare

---

stanza aggravante, sull'assunto della immutabilità del *proprium* del delitto, consistente nel millantare credito per carpire denaro o altra utilità.

<sup>14</sup> In altri termini, come correttamente precisato da CONSULICH, *Millantato credito e traffico di influenze illecite*, *op. cit.*, 614, l'acquirente deve percepire un "potere" di influenza psicologica azionabile in qualunque momento da parte del millantatore.

<sup>15</sup> SEMINARA, *Sub art. 346 c.p.*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di Crespi, Forti, Zuccalà, Padova, 2008, 842; CINGARI, *Millantato credito*, *op. cit.*, 628; MARCONI, *Il Delitto di millantato credito*, in *Reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia*, a cura di Catenacci, Torino, cap. 17, 245.

<sup>16</sup> Cass., Sez. VI, 19 marzo 2003, Lamanda A., in *Cass. pen.*, 2004, 874.

<sup>17</sup> Per maggiori approfondimenti, si rinvia a LUCIANETTI, *I delitti di millantato credito e di usurpazione delle pubbliche funzioni*, *op. cit.*, 705 ss.

<sup>18</sup> PEDRAZZI, *Millantato credito, trafic d'influence, influence peddling*, *op. cit.*, 933.

<sup>19</sup> Buona parte della dottrina attendeva l'introduzione di una norma *ad hoc* che punisse il traffico di influenze indebite, poiché il disvalore della relativa condotta non sarebbe dovuto restare confinato nell'interpretazione estensiva fornita dalla giurisprudenza al delitto di millantato credito (si veda, sul

l'ordinamento italiano agli obblighi assunti in ambito internazionale<sup>20</sup>, sia colmare un vuoto normativo, dando il crisma di legalità a ciò che rappresentava sino a quel momento solo "diritto vivente"<sup>21</sup>. Ed invero, il traffico di influenze illecite si incardina nel solco di disvalore penale già tracciato dal millantato credito, nell'incedere delle sue evoluzioni interpretative.

Si profila, in questo modo, uno scenario intriso di incertezze, nelle quali è destinato a cadere anche lo stesso destinatario della norma penale, il quale, per autodeterminarsi consapevolmente nel proprio agire, dovrebbe essere posto nelle condizioni di comprendere la rilevanza penale di una condotta e delle conseguenze sanzionatorie ad essa ricollegate.

Il cammino legislativo che ha portato alla formulazione dell'art. 346-*bis* c.p. è stato oltremodo tortuoso, se si considera che, tra le opzioni astrattamente percorribili, si paventava l'introduzione della fattispecie in sostituzione del millantato credito<sup>22</sup>, anche - ed apprezzabilmente - al fine di evitare possibili profili di interferenza. In sede di approvazione definitiva si è, invece, preferito affiancare il nuovo reato al delitto di cui all'art. 346 c.p., implicando, quale logico corollario, un inasprimento dei fattori di complessità nella successiva interpretazione ed applicazione.

Volendo tracciare i confini di tipicità della fattispecie, incorre nel delitto di traffico di influenze indebite «chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico

---

punto MAIELLO, *Il delitto di traffico di influenze indebite*, in *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, a cura di Mattarella e Pelissero, Torino, 2013, cap. 21, 419; CINGARI, *Millantato credito*, *op. cit.*, 632). Al riguardo, si vedano anche le proposte avanzate nell'ambito della Commissione Nordio da VINCIGUERRA, *Due anni alla Commissione ministeriale per la riforma del codice penale. Un consuntivo*, in *Dir. XXI sec.*, 2004, 103 e ss.

<sup>20</sup> Il riferimento è, sia all'art. 18 della *Convenzione ONU di Merida sulla corruzione* del 31 ottobre 2003, sia all'art. 12 della *Convenzione penale sulla corruzione* del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999.

<sup>21</sup> BALBI, *Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>22</sup> Al riguardo è stato osservato che: a) l'introduzione di una nuova fattispecie, in aggiunta a quella del millantato credito, avrebbe potuto determinare maggiori difficoltà nel sussumere una condotta nell'una o altra fattispecie, così rischiando di attribuire al giudice un ruolo "costitutivo" di spazi e condizioni della punibilità; b) da un punto di vista processuale, la scelta di contestare il 346 o il 346-*bis* c.p. sarebbe potuta dipendere da mere strategie accusatorie, quale, ad esempio, la possibilità - sperimentabile solo in caso di millantato credito - di «utilizzare quale testimone il compratore, nonché di effettuare intercettazioni e di applicare misure cautelari personali, lasciando presumere che si ricorrerà alla contestazione di millantato credito in ogni ipotesi in cui gli inquirenti dispongano solo di frammentari e non univoci indizi di relazioni collusive di incerta ricostruzione semantica ed abbiano, perciò, bisogno di stimolare la formazione di una più sostanziosa piattaforma di conoscenza che la contestazione del traffico di influenze illecite impedirebbe, attesa la sua naturale destinazione a favorire condotte processuali di silenzio» (MAIELLO, *Il delitto di traffico di influenze indebite*, *op. cit.*, 420 ss.).

ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio». Ai commi successivi è previsto un aggravamento di pena se il mediatore riveste la qualifica di pubblico funzionario o se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Tra gli elementi maggiormente innovativi vi è l'incriminazione del privato (co. 2), non più vittima della condotta millantatrice, ma controparte del *pactum sceleris*, il cui oggetto è lo sfruttamento delle relazioni del mediatore, concretamente esistenti. Il *conditor iuris* ha costruito la fattispecie in termini di reato-contratto, plurisoggettivo proprio, in cui entrambi i soggetti agenti sono puniti<sup>23</sup>. La struttura del reato consente di aderire alla tesi che lo annovera nella categoria dei cd. delitti a duplice schema, la cui consumazione si lega, alternativamente, alla promessa o dazione<sup>24</sup>. Invero, la corresponsione del denaro o altro vantaggio patrimoniale in un momento successivo alla conclusione dell'accordo determina un approfondimento dell'offesa, spostando in avanti il momento consumativo, con tutte le connesse conseguenze, soprattutto in caso di successivi contributi concorsuali<sup>25</sup>.

La norma si apre con una clausola di sussidiarietà, racchiusa nell'espressione «fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter». Ne consegue che l'art. 346-bis c.p. non troverà applicazione laddove il p.u. o i.p.s. accettino la promessa o dazione di denaro da parte dell'intermediario, poiché, in tal caso, vi sarà concorso di tutti e tre i soggetti coinvolti nel delitto di corruzione<sup>26</sup>. La *ratio legis* è individuabile nella volontà di attribuire al traffico di influenze una portata sussidiaria rispetto ai ben più gravi delitti di corruzione, propria ed in atti giudiziari<sup>27</sup>; con non poche perplessità in merito alla scelta di

<sup>23</sup> Conformemente, CONSULICH, *Millantato credito e traffico di influenze illecite*, op. cit., 624.

<sup>24</sup> Tra i fautori del predetto orientamento, CONSULICH, *Millantato credito e traffico di influenze illecite*, op. cit., 627.

<sup>25</sup> In senso difforme, MAIELLO, *Il delitto di traffico di influenze indebite*, op. cit., 431, il quale ritiene che il versamento di quanto pattuito, successivamente alla promessa, rappresenti un mero *post factum* non punibile.

<sup>26</sup> Come rilevato in giurisprudenza, il *discrimen* tra traffico di influenze e corruzione è dato dalla "connotazione causale del prezzo", in quanto preordinato esclusivamente a retribuire l'opera di mediazione e non potendo, quindi, essere destinato al pubblico funzionario (Cass., sez. 6, 11 dicembre 2014, n. 51688, Milanese, in *dejure.it*)

<sup>27</sup> Per un maggiore approfondimento sui rapporti tra traffico di influenze illecite e delitti di corruzione, si rinvia a CUCINOTTA, *Sul concetto di influenza illecita nell'art. 346-bis c.p.*, op. cit., 1054 e ss.

non comprendere anche altri, e altrettanto gravi, delitti contro la P.A.<sup>28</sup>.

Nella sentenza annotata la Corte di cassazione - prima di affrontare il rapporto tra i reati - describe, seppur brevemente, il *proprium* del traffico di influenze indebite, il cui disvalore giuridico penale è rappresentato dal mercanteggiamento dell'ingerenza nell'agire della P.A. Lampante è la volontà di prevenire comportamenti propedeutici alla corruzione attraverso una sorta di "progressione criminosa" nella punibilità, dapprima degli atti preliminari (art. 346-*bis*), poi delle trattative (art. 322) ed, infine, della corruzione *stricto sensu*, una volta perfezionato l'accordo illecito (artt. 319 e 319-*ter*). Ciò consente di circoscrivere il bene giuridico tutelato all'immagine e all'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa, cui fa da sfondo la probità dei suoi funzionari.

In definitiva, con l'introduzione della fattispecie in esame si intende inquadrare sistematicamente e nel contempo ostacolare, mediante una tecnica di tipizzazione anticipata, la tenuta di condotte pericolose per i valori espressi dall'art. 97 Cost., incidendo su una fase prodromica all'adozione di un atto contrario ai doveri di ufficio, all'omissione o ritardo di un atto di ufficio, a vantaggio di un determinato soggetto.

#### **4. I controversi rapporti tra millantato e traffico di influenze illecite, alla stregua della soluzione data dalla Suprema Corte.**

Compiuta tale premessa, la Corte osserva che i profili di interferenza tra millantato credito e traffico di influenze sono indubbiamente sussistenti, considerata la collocazione sistematica delle relative norme, nonché la prospettazione, da parte dell'intermediario, dell'attitudine a frapporre la sua opera di mediazione tra il soggetto pubblico e il privato acquirente.

Ne deriva che l'interprete non potrà esimersi da una previa *actio finium regundorum*, volta a far emergere la vera linea discretiva tra i due reati, i quali, lungi dal concorrere, sono espressione tipica di un concorso apparente di norme (art. 15 c.p.).

Nel caso di cui trattasi, il Giudice di prime cure e il Giudice di appello sono giunti ad inquadrare la stessa fattispecie in termini antipodici, valorizzando, il Primo, l'elemento della "esistenza" delle relazioni tra il mediatore ed il pubblico funzionario per sussumere il fatto nell'archetipo del traffico di influenze; il Secondo, la corruttibilità del destinatario della mediazione ai fini della integrazione del delitto di millantato credito.

---

<sup>28</sup> In tal senso, parte della dottrina ha proposto di interpretare come mediazioni illecite anche quelle volte ad indurre il pubblico funzionario alla commissione di un qualsivoglia altro reato, purché idoneo a produrre indebiti vantaggi al committente (in tal senso, MAIELLO, *Il delitto di traffico di influenze indebite*, *op. cit.*, 425; PULITANO, *La novella in materia di corruzione*, in *Cass. pen.*, 2012, suppl. n. 11, 14).

Prima di pronunciarsi con la propria ermeneusi la Cassazione rileva che la norma di cui all'art. 346-*bis* c.p. è nata con un doppio limite operativo, consistente, da un lato nel non esplicitare se il reato si configuri quando l'influenza sia concretamente esercitata o solo quando resti a livello di mera prospettiva, dall'altro nel non chiarire il grado di relazione con il soggetto pubblico necessario affinché il credito possa ritenersi sussistente.

Certamente l'esistenza della relazione è una delle colonne portanti della nuova incriminazione, poiché rappresenta la causa dello sfruttamento dell'influenza che l'agente è in grado di esercitare per soddisfare le esigenze del compratore; il quale, a sua volta, essendo ben consapevole di accingersi a comprare i favori del p.u. o i.p.s., è soggetto rimproverabile e, quindi, punibile<sup>29</sup>.

Peraltro, la Corte è dell'avviso per cui la sola sussistenza del "credito" non è da sola sufficiente ad integrare il traffico di influenze illecite, stante l'ulteriore ed imprescindibile requisito rappresentato dalla attitudine allo "sfruttamento" delle esistenti relazioni, per determinare, o perlomeno orientare, il comportamento del pubblico funzionario<sup>30</sup>. Siffatto sfruttamento, inoltre, non potrebbe che riguardare relazioni che, oltre ad essere reali, siano anche connotate da una particolare intensità, come quelle di parentela, sentimentali, amicali<sup>31</sup>. Questa soluzione, che esclude relazioni occasionali o desuete, si impone per comprendere il vero disvalore penale del delitto di traffico di influenze e per poterlo ancor meglio distinguere dal millantato credito.

Dunque, i Giudici di legittimità - ricostruendo i rispettivi ambiti di operatività dei delitti in esame - affermano che il traffico di influenze punisce le condotte nelle quali le relazioni tra mediatore e pubblico funzionario sono esistenti e il potere di influenza del mediatore è reale. Il compratore di influenze, quindi, sarà legittimamente punito *ex art.* 346-*bis* quando avrà la consapevolezza della sussistenza del potere di influenza e, quindi, del pregiudizio che ne potrebbe scaturire all'immagine e alla imparzialità dell'agire pubblicistico.

Al contrario, il millantato credito stigmatizza i casi in cui il credito sia "fasullo e posticcio", difettando, sia la relazione con il pubblico funzionario, sia

<sup>29</sup> Conformemente, anche significativa dottrina (GROSSO, *Il delitto di traffico di influenze illecite*, *op. cit.*, 260; MAIELLO, *Il delitto di traffico di influenze indebite*, *op. cit.*, 428 ss.).

<sup>30</sup> Sul punto, la Suprema Corte si era già espressa in passato, affermando che il traffico di influenze illecite «fissa come presupposto della ricezione del denaro chiesto come prezzo della mediazione propria o come retribuzione per il pubblico ufficiale lo sfruttamento delle relazioni esistenti con quest'ultimo. Ai sensi dell'art. 346-bis c.p., autore del reato non è più chi millanta influenze non importa se vere o false, ma unicamente chi sfrutta influenze effettivamente esistenti» (Cass., sez. 6, 11 dicembre 2014, n. 51688, Milanese, in *dejure.it*)

<sup>31</sup> Allo stesso modo, MAIELLO, *Il delitto di traffico di influenze indebite*, *op. cit.*, 428 ss.)

l'influenza; di guisa che l'ostentazione di tali aspetti da parte del mediatore, al fine di ricevere un indebito vantaggio dall'acquirente, giustifica la non punibilità di quest'ultimo, in quanto vittima del reato.

Trasponendo quanto affermato nel caso oggetto del ricorso, la Cassazione rileva che dagli atti emerge una indiscussa esistenza, tanto di una relazione dell'imputato con il magistrato, quanto di un concreto potere di influenza; aspetto, questo, valorizzato anche dal Tribunale in primo grado - e confutato poi dalla Corte d'Appello - perché potesse dirsi integrato il traffico di influenze illecite. I Giudici di legittimità condividono la suddetta qualificazione giuridica, poiché il *proprium* del delitto introdotto nel 2012 è dato dalla "esistenza" di una relazione tra l'agente ed il p.u. o i.p.s. «segnando un confine e una cesura con il contiguo delitto di millantato credito, anche rispetto all'interpretazione fornita da questa Corte della nozione allargata di millanteria». Pertanto, nel caso di specie l'esistenza della relazione ed il potere di influenza dell'imputato sono stati posti a fondamento della mediazione, il cui sfruttamento costituiva causa giustificativa della somma di denaro, quale prezzo della remunerazione del pubblico ufficiale (della cui estraneità alla vicenda non si discute).

Se la summenzionata ricostruzione è da condividere, in conclusione, nel solco tracciato dalla giurisprudenza maggioritaria<sup>32</sup>, «il delitto di millantato credito si differenzia da quello di traffico di influenze, di cui all'art. 346-*bis* c.p., in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l'influenza; mentre il traffico di influenze postula una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale».

##### 5. Profili di diritto intertemporale.

Considerata la dilatazione applicativa ricevuta in passato dal delitto di millantato credito, la sfida per gli interpreti è consistita nell'affrontare anche il profilo della successione di leggi penali nel tempo, al fine di stabilire quale disciplina applicare ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del traffico di influenze, e non giudicati ancora in via definitiva. In particolare, il *punctum dolens* è stabilire se tra i reati di cui agli artt. 346 e 346-*bis* del codice penale sussista o meno un rapporto di continuità normativa<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> *Ex multis*, Cass., Sez. VI, 28 aprile 2017, Benvegna, in *Mass. Uff.*, n. 270607.

<sup>33</sup> Per una compiuta disamina della tematica della successione delle leggi nel tempo nel diritto penale, si rinvia a MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, 2011, 79 ss; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 2014, 85 ss.

Per ciò che concerne l'acquirente dell'influenza, si può ragionevolmente ritenere configurata l'ipotesi di nuova incriminazione, con applicazione dell'art. 2, co.1 c.p. Infatti, si tratta di un soggetto che, fino all'introduzione dell'art. 346-*bis* c.p., non era punito, in quanto compratore di "fumo". E ciò valeva anche per le ipotesi in cui il credito millantato fosse stato realmente esistente, poiché, a fronte dell'ampliamento delle maglie di operatività del millantato credito, il privato continuava a restare impunito, stante l'assenza di una modifica normativa *ad hoc*.

Nel traffico di influenze illecite, come si è visto, l'acquirente (non più di fumo ma) di "arrosto"<sup>34</sup>, è invece punito, in quanto consapevole della probabilità che il mediatore soddisfi il suo tornaconto personale. Evidente è, pertanto, l'impossibilità di applicare la sanzione penale nei suoi confronti per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 e non ancora giudicati in via definitiva, ostandovi il principio di irretroattività *in malam partem*, ex art. 2, co. 1, c.p.<sup>35</sup>.

La conclusione è, invece, diversa per quanto riguarda la condotta di chi, vantando un'influenza effettiva, si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico funzionario. Invero, poiché nell'interpretazione estensiva data al millantato credito la condotta summenzionata rientrava sotto l'ombrello applicativo di tale reato, da un raffronto strutturale tra le fattispecie astrattamente descritte può dedursi che la successione sia meramente modificativa, trattandosi di un fatto già prima costituente reato e che continua ad essere considerato tale, benché soggetto ad una disciplina giuridica diversa; con applicazione, conseguentemente, dell'art. 2, co. 4, c.p., vertendosi in un caso di continuità normativa<sup>36</sup>.

Pertanto, come statuito *expressis verbis* nella sentenza, essendo il traffico di influenze illecite punito meno gravemente del millantato credito, per i fatti pregressi ed ancora *sub iudice* dovrà trovare applicazione la disciplina più mite dettata dall'art. 346-*bis* c.p.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Così, testualmente TAGLIARINI, *Millantato credito*, in *Encicl. diritto*, XXVI, Milano, 1976, 316.

<sup>35</sup> Conformemente, MAIELLO, *Il delitto di traffico di influenze indebite*, *op. cit.*, 433 - 434; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2014, Milanese, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com).

<sup>36</sup> Di diverso avviso la Corte d'Appello di Milano, secondo la quale, invece, l'art. 346 *bis* integra *in toto* una nuova incriminazione, soggetta alla disciplina dell'irretroattività della legge penale sfavorevole ex art. 2, co.1, c.p. (C. App. Milano, Sez. 2, sent. 1806/2015). In dottrina, si veda MERENDA, *I reati a concorso necessario tra coautoria e partecipazione*, 2016, 31.

<sup>37</sup> In senso conforme, Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2014, Milanese, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com); in dottrina, LOSAPPIO, *Millantato credito e traffico d'influenze illecite. Rapporti diacronici e sincronici*, in *Cass. pen.*, 2015, 1036.

**6. Considerazioni conclusive.**

Si può in conclusione osservare che la sentenza annotata si lascia apprezzare per il pregevole, e condivisibile negli esiti, sforzo interpretativo volto a puntualizzare i caratteri distintivi dei due delitti esaminati.

Invero, il *quid pluris* della pronuncia della Suprema Corte è rappresentato da una valorizzazione, non più solo e semplicemente della necessaria esistenza delle relazioni prospettate - come *prima facie* potrebbe ritenersi sufficiente - ma anche e soprattutto dell'interconnesso sfruttamento delle medesime, alla stregua dell'effettivo potere di influenza di cui il mediatore deve disporre nei confronti del pubblico funzionario. Quest'ultimo aspetto, del resto, è ciò che rende riprovevole la condotta del privato nell'ottica del Legislatore. Non è peregrino affermare che, in linea con quanto traspare dalla sentenza, a giustificare la configurazione dell'illecito in termini di fattispecie plurisoggettiva propria sia la rappresentazione, da parte dell'acquirente, della realtà del potere di influenza, dal cui impiego sarebbero conseguibili indebiti vantaggi.

In altri termini, l'attitudine del mediatore ad orientare il comportamento del pubblico funzionario è il motore che muove la volontà del promittente (o datore) del denaro o altro vantaggio patrimoniale; che giustifica, quindi, la sua assoggettabilità a pena. Diversamente da quanto accade nel millantato credito, in cui il potere di influenza difetta, indipendentemente dalla sussistenza o meno del credito vantato, che torna così ad applicarsi alle sole e classiche ipotesi di "*venditio fumi*".

**BIANCA MARIA COLANGELO**

---

In senso difforme, si è affermato, *a contrario*, che l'introduzione dell'art. 346-*bis* sia la "prova provata" dell'estraneità del traffico di influenze all'area di incriminazione dell'art. 346 cod. pen.; per cui, trattandosi di nuova incriminazione, il delitto non potrebbe essere applicato ai fatti commessi anteriormente alla sua introduzione, in virtù del disposto di cui all'art. 2 co. 1 c.p. (BALBI, *Alcune osservazioni in materia di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, *op. cit.*, 10).